

## **Interrogazione n. 359**

*presentata in data 6 luglio 2026*

a iniziativa del Consigliere Nobili

**Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale statale – "Riqualifica da deposito di stoccaggio prodotti petroliferi liquidi ad impianto di liquefazione gas metano di rete (GNL) – Comune di Pesaro", proponente Fox Petroli S.p.A. – contraddizione tra la denominazione ufficiale del progetto (Parere Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 290/2024) e la classificazione dell'intervento operata ai sensi dell'art. 9, comma 1, delle previgenti Norme di Attuazione del PAI Marche, competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e compatibilità degli atti istruttori regionali con la sopravvenuta disciplina vincolante del nuovo PAI Distrettuale dell'Appennino Centrale**

a risposta scritta

Il sottoscritto consigliere regionale

Premesso che

-il progetto in oggetto, identificato con ID 9218 (fascicolo regionale V00955), è sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale statale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e comporta il passaggio dell'impianto da soglia inferiore a soglia superiore ai sensi della disciplina "Seveso" (D.Lgs. 105/2015), in un'area classificata dal PAI a pericolosità idraulica molto elevata (R4);

-il medesimo progetto risulta identificato, nel Parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 290 del 25/03/2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la denominazione ufficiale di "Riqualifica da deposito di stoccaggio prodotti petroliferi liquidi ad impianto di liquefazione gas metano di rete (GNL) – Comune di Pesaro": denominazione che presuppone, per sua stessa formulazione letterale, una conversione sostanziale dell'attività svolta – da deposito di prodotti petroliferi liquidi ad impianto di liquefazione GNL – e non una mera attività di manutenzione o ristrutturazione dell'infrastruttura esistente;

-dalla relazione istruttoria regionale risulta che il Settore Genio Civile Marche Nord ha "preso atto", con riferimento all'art. 9, comma 1, delle Norme di Attuazione del PAI Marche allora vigenti, che il Proponente "ha ritenuto che il progetto proposto fosse riferibile alla categoria di intervento della "manutenzione e ristrutturazione di infrastrutture tecnologiche", limitandosi a osservare che sarebbe stata "auspicabile la delocalizzazione dalle fasce fluviali a rischio di inondazione" anziché il prolungamento della vita utile dell'impianto tramite riconversione, senza formulare alcuna esplicita eccezione di merito a tale qualificazione – e senza che risulti evidenziata, in tale sede, la contraddizione con la denominazione di "riqualifica" utilizzata dallo stesso Proponente ai fini del riconoscimento quale intervento strategico PNRR-PNIEC;

-il successivo rilievo formulato dal medesimo Settore, contenuto nella nota del novembre 2023, secondo cui l'intervento "non era possibile ricomprendere... fra quelli consentiti elencati negli articoli n. 7 e n. 9 delle NTA del PAI", attiene – nella sua formulazione testuale – a un profilo elencativo e procedurale (la non riconducibilità dell'intervento alle fattispecie tassativamente ammesse da tali articoli), e non conterrebbe una valutazione esplicita sulla compatibilità sostanziale tra la realizzazione ex novo di un impianto di liquefazione GNL soggetto a soglia superiore Seveso e la nozione di "manutenzione e ristrutturazione di infrastrutture tecnologiche" originariamente invocata dal Proponente;

-in nessuno degli atti istruttori resi pubblici risulterebbe rinvenibile un parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale (AUBAC) reso ai sensi dell'art. 23 delle NTA del PAI in relazione al presente procedimento, nonostante la medesima Autorità avesse comunicato che avrebbe fornito il proprio contributo "nelle successive fasi autorizzative", e nonostante il Settore Genio Civile Marche

Nord avesse già, nella medesima fase istruttoria, quantificato le percentuali di mitigazione proprie della procedura ex art. 23 (riduzione del 70% delle volumetrie fuori terra, del 21% degli elementi di rischio edificatorio, del 15% delle aree impermeabilizzate) e concluso condividendo la valutazione del Proponente secondo cui il progetto "non comporta un aggravio del rischio" – valutazione di merito che l'art. 23 delle NTA del PAI riserverebbe alla competenza sostanziale dell'Autorità di Bacino;

-con Delibera del Comitato Istituzionale Permanente n. 67/2026 (pubblicata in G.U. n. 127) è stato approvato il nuovo Piano di Assetto Idrogeologico Distrettuale dell'Appennino Centrale, efficace dal 04/06/2026, le cui misure di salvaguardia risultano tuttavia in vigore, per espressa previsione, già dal 22/08/2025, e le cui Norme di Attuazione recano, in numerosi articoli, divieti di realizzazione o ampliamento di impianti soggetti alla disciplina "Seveso" in aree classificate a pericolosità idraulica quali quella interessata dal progetto in oggetto (P3/R4);

-il verbale n. 7/2026 del Comitato Tecnico Regionale, recante il nulla osta di fattibilità condizionato ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 105/2015, risulta essere stato adottato in data 27/04/2026, ossia in data successiva all'entrata in vigore delle misure di salvaguardia del nuovo PAI Distrettuale dell'Appennino Centrale (22/08/2025), circostanza che pone il tema della compatibilità di tale atto – e degli ulteriori atti istruttori medio tempore adottati – con la sopravvenuta disciplina vincolante.

Considerato che

-la corretta qualificazione giuridica dell'intervento e il rispetto del riparto di competenze tra Genio Civile e Autorità di Bacino costituiscono presupposto non meramente formale, ma sostanziale, per la legittimità degli atti istruttori regionali resi nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto un impianto soggetto alla disciplina Seveso in area a rischio idraulico molto elevato, in prossimità di un tessuto urbano densamente abitato quale il quartiere Tombaccia del Comune di Pesaro;

-pur essendo la procedura di VIA di competenza statale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, gli Enti regionali e locali marchigiani intervengono nel procedimento quali soggetti istruttori e restano pertanto tenuti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, a un costante presidio della legittimità e dell'attualità dei propri contributi, specie a fronte di una disciplina pianificatoria sopravvenuta e immediatamente vincolante quale quella del nuovo PAI Distrettuale.

Rilevato che

-la Regione Marche, pur non essendo autorità procedente nella VIA statale, è titolare di autonome competenze amministrative, pianificatorie e di protezione civile in materia di governo del territorio, difesa del suolo e tutela della pubblica incolumità e che tali competenze impongono un costante riesame della permanenza dei presupposti dei pareri già espressi, ove intervengano modifiche normative o pianificatorie rilevanti.

## INTERROGA

LA GIUNTA REGIONALE E L'ASSESSORE COMPETENTE

per sapere

1. se la Giunta regionale intenda chiarire come si concili la denominazione ufficiale del progetto – "Riqualifica da deposito di stoccaggio prodotti petroliferi liquidi ad impianto di liquefazione gas metano di rete (GNL)", quale risultante dal Parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 290 del 25/03/2024 e presupposto del riconoscimento dell'intervento quale progetto strategico – con la qualificazione dello stesso intervento, proposta dal medesimo Proponente in sede istruttoria regionale, come "manutenzione e ristrutturazione di infrastrutture tecnologiche" ai sensi dell'art. 9, comma 1, delle NTA del PAI;

2. se la Giunta regionale intenda chiarire sulla base di quali atti o valutazioni la qualificazione dell'intervento come "manutenzione e ristrutturazione di infrastrutture tecnologiche", proposta dal Proponente ai sensi dell'art. 9, comma 1, delle previgenti NTA del PAI, sia stata presa in considerazione dal Settore Genio Civile Marche Nord senza che risulti formulata un'esplicita valutazione di merito sulla sua compatibilità con la realizzazione ex novo di un impianto soggetto a soglia superiore Seveso;
3. se la Giunta regionale intenda verificare se la valutazione di merito sulla compatibilità di rischio espressa dal Settore Genio Civile Marche Nord – comprensiva della quantificazione delle percentuali di mitigazione proprie della procedura ex art. 23 delle NTA del PAI – sia stata resa nel rispetto della competenza sostanziale attribuita in materia all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, e se tale competenza risulti in qualche modo essere stata anticipata dagli Enti regionali prima dell'acquisizione del relativo parere;
4. se, e con quali modalità e tempistiche, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale abbia reso il proprio parere di compatibilità ai sensi dell'art. 23 delle NTA del PAI in relazione al procedimento in oggetto, e in caso negativo, se la Giunta regionale ritenga che gli atti istruttori regionali sin qui resi possano considerarsi completi in assenza di tale parere;
5. se la Giunta regionale intenda conseguentemente attivare, per quanto di propria competenza, un riesame in autotutela degli atti istruttori e dei pareri regionali resi nell'ambito del procedimento [ID 9218] (V00955), alla luce di quanto sopra rappresentato, e con quali tempistiche;
6. quali iniziative la Giunta regionale intenda infine assumere per garantire, anche per i procedimenti di competenza statale in corso, il pieno e tempestivo rispetto della sopravvenuta disciplina del PAI Distrettuale dell'Appennino Centrale da parte di tutti gli Enti regionali e locali coinvolti nell'istruttoria.